

Aree

Danni

Responsabilità civile

Interessi protetti

Malpractice medica

Persone, diritti personalità

Famiglia, relazioni affettive

Deboli, svantaggiati

Amministrazione di sostegno

Stranieri, immigrati

Biodiritto, bioetica

Diritto commerciale

Consumatori

Assicurazioni

Internet, nuove tecnologie

Lavoro

Ambiente

Pubblica amministrazione

Giustizia civile

Diritto, procedura, esecuzione penale

Diritto tributario

Cultura, società



Biblioteca

[Homepage](#)
[Mission](#)
[Redazione](#)
[Formazione](#)
[Ass. legale](#)
[Conciliazione](#)
[Iscriviti](#)
[Collabora](#)

Ricerca avanzata

CERCA

Malpractice medica / colpevolezza, causalità

 stampa
  invia

Archivio

2010

[novembre](#)
 settembre
 aprile
 gennaio

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

<< indietro

10 novembre 2010

Cassazione civile, sez. III, 10 settembre 2010, n. 19277, Pres. Trifone, Rel. Federico - "NATURA DELLA RESPONSABILITA' SANITARIA" - Massimiliano Naso
**NASO Massimiliano**

La Cassazione torna a parlare di responsabilità sanitaria e natura della stessa.

Come noto, stabilire se l'inadempimento della prestazione dovuta dal medico dia luogo a responsabilità contrattuale o aquiliana ha creato una animata *querelle* in dottrina e giurisprudenza che ha trovato una posizione ormai costante e consolidata da parte dei giudici di legittimità.

Infatti, quest'ultimi, da ormai moltissimi anni, hanno stabilito che certamente il medico soggiace ad un tipo di responsabilità contrattuale.

Inizialmente, molti anni fa, erano state distinte le figure del medico dipendente della pubblica amministrazione da tutti gli altri medici.

Un primo orientamento vedeva la responsabilità dei medici dipendenti del servizio pubblico come di tipo aquiliano, in quanto si faceva riferimento al contratto di cura tra paziente e ente ospedaliero.

Un secondo orientamento vedeva, invece, il tipo di responsabilità di natura contrattuale, conseguentemente, anche per effetto della disposizione di cui all'art. 28 Cost., la natura di questo tipo di responsabilità andava ritenuta di tipo contrattuale.

Questo tipo di responsabilità è senza dubbio quella che convince di più, considerato che tra medico e paziente sicuramente si instaura un rapporto che ha alla base, da una parte la prestazione sanitaria e, dall'altra, l'accettazione da parte del paziente della cura.

Il rapporto tra medico pubblico dipendente e paziente, anche se non è frutto di un contratto che direttamente si è concluso tra le due parti, sostanzialmente è un rapporto giuridico in cui si integrano reciproci diritti e obblighi, ed al medico dipendente pubblico viene richiesto di attivarsi al meglio per fornire un servizio svolto con professionalità e diligenza qualificata, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, c.c..

Anche in una recente sentenza della III sezione civile tali principi vengono confermati, infatti la Cassazione testualmente recita:

“ (Omissis).

La Corte di merito ha esposto, con motivazione logica ed immune da errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto che il B. non possa invocare, per negare la propria responsabilità, le norme del D.P.R. n. 128 del 1969, sul presupposto che le responsabilità del primario, ivi previste, sussisterebbero solo nei confronti dell'ente da cui dipende e perciò non potrebbe configurarsi una responsabilità diretta tra primario stesso e paziente, facendo correttamente riferimento alla circostanza che l'art. 7 di detto decreto prescrive che il primario s ospedaliero ha la responsabilità dei malati ricoverati nel reparto e che ha l'obbligo di definire per essi i criteri diagnostici e terapeutici che gli aiuti e gli assistenti devono poi seguire, nonchè di vigilare sulla loro esatta esecuzione da parte dei medesimi (v. Cass. n. 4058/05; n. 6822/01).

La sentenza gravata ha anche correttamente rilevato che, non avendo il B. indicato, ai sensi del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 63, comma 6, il medico cui era stato assegnato all'atto del ricovero il paziente nè avendolo fatto l'Azienda Ospedaliera, doveva in conseguenza presumersi che la responsabilità del resistente dovesse far capo direttamente al B. medesimo.

E' indubbio che la responsabilità del B. nei confronti del D. per i danni da questi subiti a seguito dell'esecuzione della terapia infusione debba essere inquadrata nell'ambito contrattuale, prescindendo dunque dalla necessità della presenza, nel comportamento del primario stesso, di dolo o colpa grave.

Questo giudice di legittimità ha già stabilito (Cass., n. 4058/05;

n. 5939/93) che la responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l'ente gestore ed il privato, che ha usufruito del richiesto servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale.

Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nella struttura del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa trovare applicazione nei confronti del medico la normativa prevista dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 22 e 23, con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini”.

(Cassazione civile, sez. III, 10 settembre 2010, n. 19277).

Avuto riguardo al tipo di responsabilità ed alla natura, ne discendono tutte le conseguenze in termini di prescrizioni e regime probatorio, infatti, come noto, in ambito contrattuale la colpa è presunta.
Questa circostanza va tenuta bene a mente ogni volta che si affronta un procedimento che ha per oggetto la responsabilità sanitaria, sia se si prendono le difese del medico, sia se si difende il paziente.

Iscriviti gratis al [feed RSS](#) o alla [Newsletter](#) per ricevere i futuri aggiornamenti di Persona e Danno.

Hai trovato utile l'articolo?

[Invialo](#) ad un amico

Condividilo come preferisci:

[Condividi su Facebook](#)

[Vota su OKNotizie](#)

[Salva con Del.icio.us](#)

[Segnala su StumbleUpon](#)

[Salva con Windows Live](#)

[Pubblica le ultime notizie sul tuo sito](#)

[Vota su Wikio](#)

[Salva su Segnalo](#)

[Invia a Digg](#)

[Aggiungi ai preferiti Google](#)

[Salva su Yahoo MyWeb](#)